

Generali Italia S.p.A.

OMNIA

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Generale
Mod. OMNIACGA-25/02

Contraente _____

Polizza N. _____



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

OMNIA - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno	Morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
Franchigia	La parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale	La massima esposizione della Società in relazione a talune fattispecie di danno nonché ad uno o più sinistri .
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	Generali Italia S.p.A..

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione**a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2) lett. a) del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 24.6.1997 n. 196, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a) e quelli descritti nel presente capoverso.

Dall'assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

Art. 1.3 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- b) *da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;*
- c) *alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;*
- d) *alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;*
- e) *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

Art. 1.4 - Rischi assicurabili solo con clausola speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) *da furto;*
- b) *a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- c) *provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;*
- d) *derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;*
- e) *a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;*
- f) *ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;*
- g) *alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*

- h) *cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;*
- i) *a condutture ed impianti sotterranei in genere: a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;*
- l) *derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;*
- m) *di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.*

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- n) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- o) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).*

L'assicurazione non è comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- p) *i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- q) *i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.*

Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o una sua parte.

Art. 1.5 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'ex URSS.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 1.6 - Cumulo massimali RCT/RCO

Qualora venga denunciato un sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la massima esposizione della Società sarà plafonata al massimale "per sinistro" indicato in polizza aumentato del 50% con il limite massimo di euro 4.000.000. Tale importo costituisce anche il massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo. Il massimale "per sinistro" indicato in polizza e il predetto massimale "per periodo assicurativo annuo" si intendono operanti anche per sinistri che interessino singolarmente le garanzie RCT e RCO.

Art. 1.7 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del

15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è annuo.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto corrente dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SSD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 1.8 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;
- del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione, verranno pagate dalla Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione mentre le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice di incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto: il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.9 - Proroga dell'assicurazione

Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.10 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). *L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).*

Art. 1.11 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1.12 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.13 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo). In ogni caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 1.15 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 1.16 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.17 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 1.18 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.20 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 1.21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

OMNIA - CONDIZIONI PARTICOLARI – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CASE DI RIPOSO ED ALTRI ISTITUTI ASSISTENZIALI

Premessa

L'Assicurazione è valida a condizione che l'attività sia svolta in conformità alle leggi e/o regolamenti che la regolano e sempreché l'Assicurato sia in possesso di tutti i requisiti, titoli e abilitazioni previste dagli stessi per l'esercizio della attività indicata in polizza.

La copertura assicurativa si rivolge ad istituti assistenziali rientranti in una o più delle categorie di seguito riportate:

A) CASE ALBERGO

CASE FAMIGLIA

CASE DI RIPOSO

CASE PROTETTE

COMUNITA' ALLOGGIO

I.P.A.B. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) ed "ex I.P.A.B." (A.S.P. o Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ; Fondazioni e O.N.L.U.S.)

RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE

B) RESIDENZE ASSISTENZIALI FLESSIBILI (R.A.F.)

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.)

C) CENTRI DIURNI INTEGRATI

Per le strutture di cui ai precedenti punti A) e B) il parametro di riferimento ai fini del calcolo del premio è rappresentato dal "volume di attività", intendendosi per tale la somma delle rette di ricovero annuali e dei contributi annui sia pubblici che privati.

Per le strutture di cui al punto C) il parametro di riferimento ai fini del calcolo del premio è rappresentato dal "numero degli utenti".

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Art. 1.1 – Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione è integralmente sostituito dal seguente testo:

La Società, in base a conforme proposta - questionario, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione e deterioramento di cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente, sanitario e non, addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle

loro mansioni contrattuali. In relazione a tale estensione di garanzia, sono compresi altresì i danni materiali a persone e/o cose conseguenti alla involontaria mancata osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/08.

Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., ai fini della responsabilità personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, sono considerati terzi i dipendenti stessi limitatamente ai danni subiti per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore alla franchigia prevista dalla suddetta garanzia R.C.O.. Tale estensione di garanzia opera con i limiti del massimale e delle condizioni previsti con la garanzia R.C.O..

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile :

- a) per i casi di colpa grave nei confronti dei soli medici dipendenti;
- b) per i casi di dolo nei confronti di tutto il personale dipendente.

Premesso che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso, fermo il diritto di rivalsa nei confronti di tale personale e con esclusione della responsabilità civile personale che a qualunque titolo ricada su di essi, fatta eccezione per quelle categorie di personale non dipendente per le quali sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico dell'Assicurato. Limitatamente alle suddette categorie la garanzia viene prestata anche per la responsabilità civile personale ascrivibile a tali soggetti fino alla concorrenza dei massimali stabiliti dalla Legge con rinuncia alla azione di rivalsa nei loro confronti.

La copertura assicurativa opera a condizione che l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione e sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie previste dal D.P.R. del 14 gennaio 1997; la garanzia è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

Art. 2.2 - Fattispecie comprese nell'assicurazione RCT

L'Assicurazione RCT si intende, a maggior precisazione, operante per:

- a) La conduzione dei fabbricati con relativi impianti e pertinenze (compresi parchi, giardini, muri di recinzione, coltivazioni, cancelli sia elettrici che non, etc.). Sono compresi i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione e quelli da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, restando comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 200,00 per ciascun sinistro;
- b) La proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività: a parziale deroga dell'**Art. 1.4 – Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera d)** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto , e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiori al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, debitamente approvato.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;

- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 200,00 per ciascun sinistro.

Infine sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione R.C.O. prevista dall'**Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione lettera b)** delle Condizioni Generali di Assicurazione;

- c) Mense e punti ristoro: relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dalla somministrazione o vendita di cibi, bevande ed alimentari in genere, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia non opera comunque per i danni derivanti da encefalopatia spungiforme e da nuove varianti del morbo di Creutzfeld-Jacob. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Fermo il massimale di polizza la presente garanzia è operante con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun sinistro. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente;
- d) Esercizio di farmacie: relativamente all'esercizio di farmacie interne, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi;
- e) La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compresi i danni da HIV. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto. La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di polizza comunque pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo;
- f) La RC derivante all'Assicurato dall'impiego in radiologia a scopi diagnostici e terapeutici di apparecchi a raggi X e di dispositivi relativi ad altre tecniche radianti e di immagine. La presente estensione di garanzia è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio di tale attività;
- g) A parziale deroga dell'**Art. 1.4 – Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera o)** delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive. L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità. L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo;

- h) Inquinamento Accidentale: A parziale deroga dell'**Art. 1.3 – Rischi esclusi dall'assicurazione lettera e)** delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

- i) Danni da incendio: A parziale deroga dell' **Art. 1.4 - Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera b)** delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per annual assicurativa. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide polizze incendio.
- j) La proprietà e/o conduzione di palestre, piscine, attrezzature ed impianti, utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività svolta;
- k) Fornitori come terzi: A parziale deroga dell'**Art. 1.2 – Persone non considerate terzi** delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori ed altri - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è operante, limitatamente alla morte e lesioni corporali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 del Codice Penale, sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'articolo 2049 Codice Civile;

- l) Parcheggi e Autorimesse: Per quanto concerne i soli veicoli a motore, ricoverati in autorimesse o appositi spazi attrezzati di pertinenza della struttura assicurata, l'assicurazione comprende, a parziale deroga dell'**Art. 1.4 – Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera e)** delle Condizioni Generali di Assicurazione, entro i limiti del massimale per danni a cose, i danni subiti da tali veicoli con l'intesa che:
 - si intende pattuito uno scoperto del 10% col minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato a carico dell'Assicurato;
 - sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovatesi sui mezzi stessi.

La garanzia opera sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere;

- m) Danni a mezzi sotto carico e scarico: A deroga **Art. 1.4 – Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera f)** delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intendono compresi i danni ai veicoli da trasporto merci, ad eccezione di natanti ed aeromobili, sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso nonché quelli cagionati alle cose trovatesi nei mezzi stessi;
- n) Uso di mezzi non a motore: la presente assicurazione si estende alla responsabilità civile che può incombere all'Assicurato per fatto dei suoi dipendenti che usino a scopo di servizio e per ordine e conto dell'Assicurato stesso le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà;
- o) R.C. Committenza dei lavori dati in appalto: per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Deve pertanto intendersi esclusa dalla garanzia ogni responsabilità diretta dell'appaltatore;
- p) Committenza Auto: la garanzia opera per la responsabilità derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente o dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio e sia abilitato alla guida a norma di legge;
- q) Convegni e manifestazioni: L'assicurazione è prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato dalla organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso dell'Assicurato, con partecipazione di terzi, compreso il rischio derivante all'organizzazione di visite guidate e ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni.

Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la responsabilità che deriva all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- r) R.C. attività varie: L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti dell'Assicurato e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
 - dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;
 - dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da autorità;
 - dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
 - da proprietà ed uso di cani da guardia e non (esclusi quelli iscritti nell'apposito Registro a cura dei Servizi Veterinari della ASL in quanto ritenuti a rischio potenziale elevato);
- s) Danni da interruzione di attività: a parziale deroga dell'**Art. 1.4 – Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera l)** delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 150,00 e con massimo risarcimento pari a Euro 50.000,00 per sinistro e Euro 250.000,00 per anno.
- t) Cose consegnate e non consegnate all'Assicurato: a deroga dell' **Art. 1.4 – Rischi assicurabili solo con clausola speciale lettera m)** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed utenti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785/bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni danneggiato è limitata a Euro 2.500,00 per le cose consegnate e a Euro 500,00 per le cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;
- u) Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
- Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi.

Art. 2.3 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Ad integrazione dell'**Art. 1.3 – Rischi esclusi dall'assicurazione** e dell'**Art. 1.4 - Rischi assicurabili solo con clausola speciale** delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati, da parte dei Legali Rappresentanti nonché del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08;
- b) conseguenti al mancato rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi indicati nell'allegato al D.P.R. 14 gennaio 1997 (pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997, n. 92, Suppl. Ord. N.37) per l'esercizio delle attività sanitarie, indipendentemente dall'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al 2° comma dell'Art. 3 del D.P.R. sopra richiamato;
- c) derivanti da effettuazione di qualsiasi tipo di intervento chirurgico;
- d) di natura estetica e fisionomica;
- e) da attività di sperimentazione clinica e/o farmacologica;
- f) da analisi chimiche nel settore merceologico ed ambientale, nonché da analisi genetiche;
- g) derivanti da richieste fondate sulla mancata rispondenza dell'intervento o del trattamento sanitario all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- h) da responsabilità contrattuali e/o patrimoniali;
- i) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

- j) conseguenti e/o derivanti dal "servizio di telesoccorso" e dalla autoprotezione domiciliare con sistemi radio computerizzati e telematici nonché per i danni derivanti dalla fornitura, installazione, allacciamento, manutenzione e mancato funzionamento di apparecchi radio rice-trasmittenti di tele-soccorso;
- k) derivanti dalla responsabilità personale esclusivamente ascrivibile ai medici, paramedici ed altro personale non dipendente.

Art. 2.4 - Inizio e termine dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto nelle "Definizioni" , si intende per:

"Sinistro RCT": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

"Sinistro in serie RCT": più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.

L'assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'assicurazione e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

In caso di sinistro in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla prima ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza e nel rispetto del periodo di validità temporale stabilito dal presente Articolo per l'Assicurazione RCT.

Nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con Società del Gruppo Generali per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Art. 2.5 - Massimale di garanzia

L' Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro, sinistro in serie e per anno indicato in polizza, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi durante lo stesso periodo assicurativo annuo. Tale massimale, nel caso in cui l'assicurazione preveda la retroattività della garanzia, rappresenta anche la massima esposizione della Società per la totalità delle richieste di risarcimento riferite all'intero periodo di operatività della garanzia previsto in polizza.

Art. 2.6 - Pluralità di assicurati

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze con copertura di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.